

Fabio Valerini

La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport: natura del procedimento e regime degli atti.

1. I due “lodi” pubblicati riguardano vicende connesse allo scandalo (noto come “*calciopoli*”) che ha interessato il mondo del calcio professionistico sul finire della stagione 2005/2006 quando, a seguito di intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un procedimento penale, la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) arrivò ad aprire vari procedimenti disciplinari interni che portarono all’affermazione della responsabilità di molte società e dirigenti sportivi per essere venuti meno ai doveri di lealtà sportiva, violando principalmente gli artt. 1 e 6 del Codice di giustizia sportiva^[1].

La vicenda ha interessato non soltanto il mondo della giustizia sportiva, ma anche l’ordinamento statale^[2]: taluni soggetti, infatti, proposero ricorso al TAR Lazio per ottenere (almeno) la sospensione in via cautelare delle sanzioni irrogate, che pure erano di natura meramente disciplinari e come tali, quindi, tendenzialmente irrilevanti per lo Stato.

Il primo lodo (27 ottobre 2006) riguarda la posizione della società Juventus F.C. s.p.a., il secondo (20 novembre 2006) quella della società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l.; entrambi hanno rappresentato il tipico contenzioso caratterizzante la stagione 2005/2006^[3] e riportato l’attenzione sul modello di risoluzione delle controversie sportive incentrato, oggi, sulla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il Coni^[4].

Si cercherà qui di analizzare la natura del procedimento e il regime degli atti emanati dalla Camera, valutando le fonti che la disciplinano e, considerato il caso di specie, anche quelle che regolano la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC)^[5].

Scopo di queste osservazioni sarà quello di rispondere alla domanda *se* la procedura prevista presso la Camera del CONI possa o meno essere qualificata (e, in caso affermativo, in quali limiti) come vero e proprio arbitrato culminante in un provvedimento finale denominato lodo, rituale o irritale, e rilevante ai fini dell’ordinamento dello Stato.

E’ noto come la volontà delle parti espressa nei contratti, negli atti e negli statuti, rappresenti il criterio decisivo per poter individuare la natura rituale o meno di un arbitrato; la medesima volontà e le espressioni usate, però, non possono certamente essere ritenute sufficienti per affermare che un dato procedimento – voluto dalle parti per risolvere una controversia^[6] tra loro insorta – dia luogo ad una *vera giustizia arbitrale*^[7].

Di certo, infatti, qualora le parti costruiscano un sistema strutturato sul modello del processo giurisdizionale disegnato dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero sul modello arbitrale – sistemi incentrati sull’indipendenza e imparzialità del giudicante nonché fondati sul contraddittorio tra le parti, sulla garanzia del diritto di difesa e sul rispetto di ulteriori regole riassumibili nella formula del c.d. giusto processo – non potrà sostenersi che necessariamente tale sistema abbia dato forma ad un arbitrato.

Tale modello, infatti, così come sommariamente descritto, rappresenta il livello minimo e necessario per un processo giurisdizionale e per un giudizio (o processo) arbitrale^[8].

Che il modello della giurisdizione incentrato sul contraddittorio sia un modello esportabile in altri settori è pur vero, ma da ciò non debbono trarsi conseguenze non necessitate, quale, ad esempio, l’affermazione della

natura arbitrale di un procedimento semplicemente per il fatto di essere informato ai principi del giusto processo^[9].

Diviene, quindi, logicamente pregiudiziale analizzare la natura del procedimento di “conciliazione e arbitrato” che si svolge presso la Camera.

2. In via preliminare va indicato il quadro delle fonti, oggi vigenti, che rilevano per rispondere al quesito posto.

A tal riguardo dovranno essere valutati, in particolare:

- 1) il d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante “*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*” convertito con modificazioni dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, che ha fissato i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale (in particolare l’art. 1, comma 2, e l’art. 3)^[10];
- 2) la legge 8 gennaio 2004, n. 15, che modifica ed integra il d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del CONI;
- 3) il d. m. 23 giugno 2004 che ha proceduto a modificare lo Statuto del CONI, in particolare modificando l’art. 12 che prevede l’istituzione presso il CONI della Camera di conciliazione e di arbitrato per lo Sport;
- 4) il regolamento di procedura della Camera attualmente vigente^[11].

3. Occorre, ora, procedere all’analisi testuale delle norme di riferimento (commi 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 12 dello Statuto), evidenziando le questioni da affrontare preventivamente al fine di risolvere il quesito circa la reale natura del procedimento seguito presso la Camera.

L’art. 12 Statuto così dispone: “3. *La Camera ha competenza, con pronunzia definitiva, sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni e delle controversie in materia di doping.*

4. *In riferimento alle controversie di cui al comma 3, gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, prevedono il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’eventuale procedimento arbitrale a norma del presente articolo.*

5. Alla Camera può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.

6. *Restano escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali.*

[...]

8. *Nelle materie riservate agli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, è possibile il ricorso solo all'arbitrato irrituale*".

Sono queste le disposizioni che individuano l'ambito di competenza soggettiva ed oggettiva della Camera.

Quanto ai possibili soggetti delle controversie devolvibili, oltre a quelli già individuati dal comma 3, devono aggiungersi anche quelli non affiliati, tesserati o licenziati, purché, in base al comma 5, si tratti di controversia sportiva e essa sia devoluta alla Camera mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti[12].

Quanto all'ambito oggettivo, appare chiaro dalla lettura della norma che la Camera possiede una specifica competenza con riferimento a quelli che sono i due principali settori della giustizia sportiva: la giustizia tecnica e la giustizia disciplinare[13].

Tale competenza, pur soffrendo delle limitazioni previste dal comma 3 dell'art. 12 nonché quelle eventualmente contenute negli Statuti delle Federazioni che, rinviando all'art. 12, possono però precisarne i limiti oggettivi (v., ad esempio, l'art. 27 dello Statuto FIGC) è, però e al contempo, sempre suscettibile di essere ampliata nel suo ambito oggettivo in virtù di espresso accordo delle parti in tal senso.

E' proprio la presenza di tale espressa pattuizione nella controversia decisa dal lodo "Juventus" che ha consentito agli arbitri, a differenza che nel caso "Treviso", di decidere nel merito.

Tali questioni, tuttavia, attenendo all'ambito disciplinare, esulano – in virtù dell'art. 2 comma 1 lett. a) e b) del d. l. 220/2003 – dall'area di rilevanza giuridica dell'ordinamento statale.

Conseguenza è che non si potrà mai essere in presenza di una situazione giuridica soggettiva e, quindi, di un vero e proprio arbitrato, che rilevi nell'ordinamento.

Per completezza espositiva va, tuttavia, precisato la non pacificità dell'opzione interpretativa che, muovendo dal combinato disposto degli art. 1, comma 2, art. 2 lett. a) e b) e art. 3, comma 1, d. l. 220/2003, ritiene che il legislatore abbia degiuridificato la materia tecnico-disciplinare[14], creando così situazioni irrilevanti.

In particolare, si sostiene, soprattutto da parte della giurisprudenza amministrativa, che, argomentando da una lettura dell'art. 2 in combinato disposto con l'art. 1 comma 2, del medesimo d.l. 220/2003, i provvedimenti disciplinari siano sindacabili dal giudice amministrativo allorché i loro effetti non si esauriscono all'interno del solo ordinamento sportivo: il principio di riserva all'ordinamento statale delle materie individuate "*non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato*"[15].

Analizzando la terza tipologia di controversie che possono insorgere dobbiamo richiamare il settore economico, ove la Camera conosce una ulteriore limitazione alla possibilità di conoscere delle liti che possono insorgere: l'art. 12, comma 5, infatti, esclude "*tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti [effettivamente, n.d.a.] arbitrali nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali*".

In presenza, quindi, di una controversia economica – che in assenza di convenzione arbitrale sarebbe devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - se le Federazioni prevedono effettivi e specifici arbitrati al loro interno, tali procedimenti culmineranno con un vero e proprio lodo arbitrale variamente sindacabile a seconda della natura rituale o irrituale[16].

Un'ulteriore materia è individuabile dalla lettura dell'art. 3 comma 1 d.l. 220/2003, che prevede e disciplina le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive che non siano riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2 e la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione del caso in cui, a norma del comma 3, vi siano delle "clausole compromissorie".

Per dare un contenuto alla formula di cui all'art. 3 comma 1, si può, a tal fine, riprendere il contenuto delle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1 originariamente contenute nel d.l. 220/2003, il cui testo non è stato, però, convertito in legge: si tratta dei provvedimenti delle Federazioni relativi all'ammissione, all'affiliazione alle federazioni stesse di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e all'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

In questi casi siamo in presenza di situazioni sicuramente rilevanti per l'ordinamento statale e che danno luogo a posizioni tutelabili dinnanzi ai giudici e, in particolar modo, dinnanzi al giudice amministrativo[17].

Affermata la rilevanza giuridica, occorre, però, verificare quale natura possa avere la posizione di un soggetto a fronte di uno dei provvedimenti indicati, poiché dalla sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo deriva la possibilità o meno di devolvere in arbitrato le relative controversie e, in ultima analisi, di attribuire al provvedimento finale emesso dalla Camera natura di *lodo*[18].

Ebbene, poiché in questa materia pare potersi affermare che le Federazioni (pur avendo in base al d.lgs.292/1999 natura privata) operano quali organi del CONI ed emettono atti che devono essere qualificati (e trattati ai fini giurisdizionali) come provvedimenti amministrativi, ne deriva che il procedimento presso la Camera, quando sia devoluta una controversia avente ad oggetto uno di tali atti, nell'ipotesi in cui debba essere qualificato come *arbitrato*, non possa che sfociare in un lodo nullo e certamente impugnabile per non compromettibilità della materia ai sensi degli artt. 829 comma 1 lett. *a)* e 817 comma 2) c.p.c. [19].

Così interpretando la volontà delle parti, però, si arriverebbe sostanzialmente a ritenere nulla e priva di effetti, *in parte qua*, la norma di riferimento e, quindi, anche a ritenere inutile la procedura prevista.

Ed allora, per evitare di giungere a ritenere che non si possa attribuire alcun valore all'eventuale devoluzione alla Camera di tali materie e alla relativa decisione, si deve verificare la percorribilità di un'altra opzione interpretativa: poiché tra due interpretazioni di un testo negoziale, una delle quali rende nulla e priva di effetti una clausola mentre l'altra consente di mantenere alla medesima clausola una validità ed utilità, deve essere preferita questa seconda, verificiamo se esiste un'alternativa percorribile a quella di ritenere che le parti abbiano voluto una clausola compromissoria (certamente nulla).

Se noi, allora, richiamiamo alla mente la ormai copiosa giurisprudenza che si è formata sul tema dei *collegi di probiviri*[20], possiamo ipotizzare che in luogo di una clausola compromissoria (certamente nulla) potremmo essere in presenza di un meccanismo di *giustizia interno* che, dopo un procedimento in contraddittorio tra soggetto interessato (e terzi cointeressati o controinteressati) e Federazione, dia luogo ad un provvedimento finale poi impugnabile dinnanzi al giudice amministrativo[21].

Che tra le due alternative quest'ultima possa essere percorsa, perché *voluta* dalle parti, può essere utilmente argomentato dal fatto che, preso atto che la materia è incompromettibile, l'unico modo di giungere al risultato sperato, consistente nel ridurre al minimo i casi di ricorso al giudice statale e, così mantenere il contenzioso "in casa", può essere soltanto quello di individuare un ulteriore passaggio per giungere all'emanazione di un provvedimento finale.

Ne deriva allora che tale sistema di controllo funzioni, nella misura in cui la Federazione abbia agito quale organo del CONI, come una sorta di “ricorso gerarchico”, con l’ulteriore conseguenza che oggetto di ricorso sarà il c.d. “lodo” emesso dalla Camera[22] (oltre eventualmente agli altri atti presupposti) e che il soggetto passivamente legittimato, nel caso in cui taluno ricorra al giudice, sarà il CONI (che ha operato attraverso la Camera, certamente riconducibile al CONI stesso) e non la Federazione[23].

Il procedimento seguito presso la Camera deve, allora, essere valutato come un procedimento amministrativo, modellato ed incentrato sul rispetto delle regole del giusto processo, la cui violazione sarà censurabile e sindacabile nei soli limiti della l. 241/1990, come peraltro riformata dalla l. 15/2005 e dal d. l. 80/2005[24] [25].

In conclusione, quando oggetto della decisione della Camera sono provvedimenti tecnico disciplinari[26] ovvero provvedimenti emessi dalle Federazioni nella loro qualità di organi del CONI non siamo in presenza di una vera giustizia arbitrale: in un caso perché non esistono situazioni giuridiche soggettive che possono formare oggetto di arbitrato e nell’altro perché se dovessimo ritenere che le parti abbiano voluto un arbitrato, quest’ultimo darebbe opererebbe su materia non arbitrabile.

4. Così individuati i limiti soggettivi ed oggettivi rispetto ai quali è possibile, fino a questo punto dell’analisi, parlare di una vera e propria giustizia arbitrale, si vogliono ora richiamare, seppur succintamente, alcuni degli aspetti del procedimento e del lodo, che sono emersi proprio dai due lodi qui pubblicati, ed più in particolare: (1) la fonte/ le fonti che regolamentano il ricorso alla Camera, (2) la qualificazione della Camera quale struttura di arbitrato amministrato, (3) la natura del lodo.

Dall’analisi sin qui condotta appare chiaro come, in riferimento alle fonti rispetto alle quali ricercare la volontà delle parti di deferire in arbitrato una loro controversia, il discorso deve essere condotto su più livelli: in primo luogo deve leggersi l’art. 3 comma 1 d.l. 220/2003 per il quale una volta “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

La legge in questione, quindi, da una parte non esclude in materia di diritti disponibili che le parti, volontariamente, facciano ricorso all’arbitrato per la risoluzione delle loro controversie (ed *in parte qua* la norma sembra del tutto inutile e irrilevante per l’individuazione di quali siano le effettive clausole compromissorie) e, dall’altra, non sembra certamente creare un arbitrato “da legge”.

Si tratta, allora, di individuare all’interno delle carte federali e dello Statuto CONI quelle clausole che effettivamente possiamo definire come compromissorie ed il cui effetto è quello di poter validamente fondare una procedura arbitrale che culmini in un vero e proprio *lodo*.

A tal riguardo l’art. 12 Statuto CONI, come visto, è norma di rinvio alle Carte federali (comma 3) ovvero a specifici accordi anche tra non affiliati e tesserati (comma 4) con esclusione “dalla competenza della Camera [di] tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali” (comma 6) cioè nelle ipotesi in cui le Carte federali prevedano una clausola compromissoria che non rinvia all’arbitrato amministrato della Camera: nella nostra prospettiva (salvo le ipotesi di arbitrato di lavoro sportivo) la norma federale di riferimento è l’art. 27 FIGC rubricato, appunto, “Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria”[27].

Non potendo individuare tutte le ipotesi che in concreto si possono porre, ma avendo voluto in questa sede proporre un percorso al fine di orientarsi tra i vari livelli delle fonti, si deve ricordare la necessità di distinguere tra il c.d. “vincolo di giustizia” e le “clausole compromissorie”[\[28\]](#): il riferimento normativo da cui siamo partiti, allora, non può che riferirsi ai soli Statuti di quelle Federazioni che prevedono vere e proprie clausole compromissorie su materie comunque connesse con l’attività sportiva, ma non attribuite alla competenza degli organi federali, cercando così di evitare ulteriormente la possibilità di ricorrere ai giudici dello Stato.

In presenza di una valida clausola compromissoria, quindi, che rinvii al procedimento presso la Camera, la Camera stessa può essere qualificata come un arbitrato amministrato[\[29\]](#), struttura che, come ogni organizzazione di arbitrato amministrato che preveda a tal fine apposite norme regolamentari, è capace di superare i problemi connessi al fenomeno del c.d. arbitrato *multiparte*[\[30\]](#), che nel nostro ambito possono essere molto frequenti: si pensi, soltanto, a quanto accaduto nell’ambito del lodo Treviso.

Peraltro, oggi, tanto in ipotesi di arbitrato multiparte quanto in quelle classiche di clausola binaria, le modalità di nomina da parte della Camera, devono essere attentamente valutate alla luce della disposizione di cui all’art. 832, comma 4, c.p.c. per il quale “*le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi*”[\[31\]](#).

Ad oggi la particolare modalità di formazione degli organi della Camera e di formazione degli elenchi di arbitri, garantendo un’equa rappresentatività di tutte le componenti dello sport, sembrerebbe superare i dubbi di terzietà della Camera facendo concludere per la compatibilità delle norme statutarie regolamentari con l’art. 832, comma 4, c.p.c. nelle ipotesi in cui siamo, come ormai più volte precisato, in presenza di vero e proprio arbitrato.

Un ultimo aspetto da valutare è rappresentato dalla natura del lodo pronunciato dalla Camera, lodo la cui natura, nel vigore dell’anteriore testo dello Statuto e del regolamento della Camera, era da ritenersi *rituale*[\[32\]](#).

Oggi dobbiamo confrontarci prima di tutto con il dato testuale rappresentato dall’art. 12, comma 8, il quale prevede che “nelle materie riservate agli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, è possibile il ricorso solo all’arbitrato irrituale”.

Tale norma, nel riferirsi alle materie riservate agli organi di giustizia sportiva ai sensi dell’articolo 2 del d.l. 220/2003, vuole disciplinare la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto la materia tecnico- disciplinare rispetto alle quali, tuttavia, come abbiamo detto, la qualificazione in termini di arbitrato (irrituale) certo non vale ad attribuire rilevanza giuridica a ciò che lo Stato ha ritenuto essere irrilevante[\[33\]](#).

Ciò premesso, allora, la “*disposizione espressa per iscritto*” con la quale le parti esprimono la loro volontà di optare per un arbitrato irrituale a norma dell’art. 808-ter c.p.c. deve essere individuata nell’art. 8, comma 7 Regolamento Camera (cui legittimamente le parti possono fare riferimento *ex art. 832, comma 1, c.p.c.*) a tenore del quale “*la procedura arbitrale di cui al presente Regolamento ha natura irrituale. Gli arbitri decidono applicando le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale*”.

Da ultimo, sia consentito un dubbio, su una norma che è stata applicata nel caso Juventus, ossia l’art. 19 comma 4 del Regolamento della Camera nella parte in cui consente di modificare la procedura di formazione e pubblicazione del lodo non soltanto ad istanza congiunta delle parti (come avvenuto nel *lodo Juventus*) ma anche quando “*motivi di particolare urgenza*” lo richiedano.

La disposizione, nella parte in cui prescinde dalla richiesta congiunta, pur non consentendo all'arbitro di valutare interessi quando decide il merito della controversia, pare consentirgli, tuttavia, di modificare il rito. Ebbene, a me sembra, che tale norma nella parte in cui consente di valutare motivi di particolare urgenza si presta a due possibili interpretazioni: i motivi possono essere propri di una soltanto delle parti ovvero possono essere valutati anche interessi generali, quali per esempio quelli dello sport in genere.

Laddove vi è l'accordo delle parti *nulla quaestio*, ma nel secondo caso sembrerebbe – e più precisamente nell'ipotesi in cui si consente di valutare i motivi di particolare urgenza che non si riferiscono alle parti, potremmo essere in presenza di una spia che porterebbe a far concludere che non siamo in presenza di un arbitrato poiché il soggetto che decide non risolve esclusivamente la controversia in posizione di indifferenza, ma determinando le modalità di decisione (*i.e.* il rito) si fa condizionare da interessi di cui la norma lo renderebbe portatore.

Nessun problema, quindi, nell'ipotesi che la seconda lettura ipotizzata sia soltanto il frutto di un eccessivo zelo nell'accertamento della natura del procedimento della Camera.

[1] Le vicende (i cui effetti più vistosi sono stati la revoca dello scudetto, la retrocessione nella serie cadetta e la penalizzazione della squadra Juventus) sono notorie e, pertanto, non saranno richiamate.

[2] Nel nostro caso la società Juventus aveva predisposto un ricorso al TAR, poi abbandonato, mentre i signori Giraud e Moggi (dirigenti della medesima società) avevano proposto ricorso al TAR Lazio con due istanze incidentali di sospensione poi respinte dal TAR Lazio e sul cui contenuto vedi *infra*.

[3] La stagione 2003/2004 era stata caratterizzata dal contenzioso originato dalla società Catania ed aveva ad oggetto l'applicazione delle norme tecniche; l'anno successivo il contenzioso era stato innescato da un ricorso d'urgenza presentato dalla società Genoa prima al Tribunale di Genova e poi al TAR Lazio, questa volta con riferimento ad una controversia in materia disciplinare.

[4] Per una prima informazione sulla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI nel 2001 in attuazione dell'art. 12 dello statuto CONI del 2000 (e il cui primo regolamento di procedura è stato il 1188/2001) si veda Battaglia, *La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI*, in questa *Rivista*, 2004, 615 e la relativa voce di Crocetti Bernardi, in *Digesto disc. Priv., sez. civ., Agg. II*, Milano, 2003, 198 oltre ai contributi che saranno richiamati successivamente. Nel corso del presente lavoro faremo riferimento all'istituto con il solo termine "Camera". Il modello che ha ispirato la costituzione della Camera è rappresentato dal Tribunal Arbitral du Sport costituito nell'ambito del CIO e avente sede a Losanna: sul tema, si veda Vigoriti, *Il tribunal arbitral du sport: struttura, funzioni, esperienze*, in questa *Rivista*, 2000, 425.

[5] In particolare si farà riferimento principalmente all'art. 27 dello Statuto FIGC rubricato "Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria".

[6] Le controversie che possono insorgere possono essere giuridiche e non: sulle conseguenze della devoluzione alla Camera di una o dell'altra vedi *infra*.

[7] Sul punto si veda Verde, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Milano, 2004, 19 ss., ed in part. p. 21 ove l'A. si chiede se “è questo rimedio [*i.e.* il ricorso alla Camera] un arbitrato in senso proprio o è un ulteriore grado della giustizia sportiva?”.

[8] Sul punto con riferimento alla giustizia sportiva vedi, se vuoi, Valerini, *Il processo e l'irrelevante giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, dove l'analisi era condotta in riferimento al problema relativo al trattamento dell'eventuale violazione delle regole processuali nell'ambito della giustizia sportiva, arbitrale, statale e del procedimento amministrativo. Rispetto a quanto allora detto si deve segnalare un possibile mutamento della giurisprudenza sul tema delle conseguenze relative alla violazione delle regole processuali dell'equo processo a norma della CEDU. La questione del possibile superamento del giudicato (*rectius* dell'art. 161, comma 1, c.p.c.) a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che accerti la violazione delle regole sull'equo processo vedi, in attesa della pronuncia della C. Cost. sollecitata da C. App. Bologna, ord., 22 marzo 2006 anche la vicina problematica del possibile superamento del dogma dell'intangibilità del giudicato, questa volta per accertata violazione del diritto comunitario, stato sollecitato dall'avvocato generale delle Comunità europee nella propria relazione nella causa *Lucchini* (C- 119/05).

[9] Fondamentalmente sul punto si veda Fazzalari, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1996, 73 ss, e, con riferimento al fatto che, nel nostro specifico caso, “non basta dare un nome per determinare la natura di un istituto”: Verde, *op. cit.*, 21.

[10] Sul punto sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a Valerini, *Quale giudice per gli sportivi? (a margine del d.l. 19 agosto 2003 n. 220)*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 1203.

[11] Nel testo approvato dal Consiglio nazionale con delibera n. 1303 del 3 febbraio 2005 così come modificato ed integrato dalla Giunta nazionale con delibera n. 57 del 24 gennaio 2006.

[12] Controversia sportiva può essere considerata non soltanto quella controversia in cui si debba fare applicazione delle norme federali, ma anche qualunque controversia sorta *in occasione* di un incontro sportivo: sul punto Fumagalli, *La giustizia sportiva*, in Coccia – De Silvestri – Forlenza – Fumagalli – Musumarra – Selli, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004, 147 ss.

[13] Per la classificazione della giustizia sportiva in quattro gruppi e per l'analisi dei relativi contenuti il rinvio è a Luiso, *Giustizia sportiva*, Milano, 1975. L'utilità e la fondatezza di tale ricostruzione, che la dottrina e lo stesso legislatore hanno da sempre adottato, è stata revocata in dubbio, con critiche che, tuttavia, non convincono, da De Silvestri, *La giustizia sportiva*, in Coccia – De Silvestri – Forlenza – Fumagalli – Musumarra – Selli, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004, 131 (seguito sul punto da Ghignone, *Brevi note in materia di giustizia sportiva*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2006,703).

[14] Per maggiori informazioni e per riferimenti bibliografici circa l'assenza di novità dell'operazione compiuta nell'ambito delle controversie propriamente tecniche e per alcuni dubbi l'operazione compiuta nell'ambito delle controversie disciplinari: vedi Valerini, *Quale giudice*, cit., ma *contra* Colagrande, *op. cit.*, 718 ss.

[15] Per tutti, da ultimo, si vedano le ordinanze cautelari emesse dal TAR Lazio, sez. III, oltre che sul ricorso del Trapani calcio (ord. 7331/2006) nei c.d. casi Moggi (ord. 4666/2006) e Girando (ord. 4671/2006) (citati *retro* nota 2) ove, nel respingere l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento disciplinare impugnato per difetto di *periculum in mora*, hanno motivato il rigetto dell'eccezione di giurisdizione con il principio di cui al testo ed osservando che nel caso concreto la “sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell'ordinamento sportivo ove solo si consideri, da un lato che il Dott. Girando potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. F.C. Juventus (società quotata in borsa) che ai singoli azionisti e, dall'altro e più in generale, il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali”. Per la critica a tale argomentazione, che pare fondata sull'indebita

elevazione di un interesse di mero fatto e del tutto eventuale ad interesse immediato e diretto legittimante l'impugnazione del provvedimento, si veda, se vuoi, Valerini, *Il processo*, cit., *passim*. Da ultimo si veda Vigoriti, *Considerazioni sulla giustizia sportiva alla luce delle recenti vicende calcistiche*, in www.judicium.it, il quale conclude (con riferimento ai provvedimenti disciplinari) che "è tuttavia lecito dubitare che il TAR sia davvero l'organo più adatto ad esercitare il controllo, e ancor più dubitare che, per ottenerlo basti evocare il solo pericolo di danni patrimoniali come conseguenza delle pronunce di colpevolezza". Si deve, per completezza, segnalare che taluno vorrebbe fondare la possibilità del controllo giurisdizionale dei provvedimenti disciplinari sul contenuto della sentenza C.G.C.E. 18 luglio 2006, in C- 519/04 Meca- Medina e Majcen (resa in materia di *doping*) specialmente in riferimento al § 47 ove si legge che "occorre ammettere che la natura repressiva della regolamentazione antidoping controversa e la gravità delle sanzioni applicabili in caso di sua violazione sono in grado di produrre effetti negativi sulla concorrenza perché potrebbero, nel caso in cui tali sanzioni s'avverassero, alla fine, immotivate, comportare l'ingiustificata esclusione dell'atleta dalle competizioni e dunque falsare le condizioni di esercizio dell'attività in questione. Ne consegue che, per potersi sottrarre al divieto sancito dall'art. 81, n. 1, CE, le restrizioni così imposte da tale regolamentazione devono limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento della competizione sportiva". Tale sentenza, che meriterebbe tuttavia una più articolata riflessione, non sembra portare al risultato sperato dai ricorrenti poiché il controllo è ammesso laddove si vogliano sindacare le norme che prevedono le sanzioni ed in particolare la loro eccessività, controllo questo che viene giustificato sul presupposto che laddove eccessive e non proporzionate le sanzioni sarebbero in contrasto con il (solo) diritto della concorrenza.

[16] Nell'ambito delle controversie di tipo economico si devono ricordare le controversie di lavoro la cui specifica disciplina è data dalla l. 23 marzo 1981, n. 91 recante "*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*" e sulla quale si rinvia a Vecchio, *L'arbitrato sportivo*, in Cecchella (a cura di), *L'arbitrato*, Padova, 2005, 625 ss.

[17] Si ricorda che il d.l. 220/2003 ha creato nella nostra materia un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile del Tar Lazio (tabellarmente le cause sono poi assegnate alla sezione III): l'eventuale difetto di competenza di altro TAR dovrà essere rilevato d'ufficio e sarà d'ostacolo anche per l'emissione di eventuali misure cautelari (art. 3 comma 2).

[18] La devoluzione delle relative alla giurisdizione esclusiva non è, infatti, elemento che da solo può escludere l'arbitrabilità della controversie. Questo perché l'art. 6 comma 2 della l. 2005/2000 ha consentito la devoluzione in arbitrato (rituale di diritto) dei diritti soggettivi la cui cognizione spetti in via esclusiva alla giurisdizione amministrativa. Sul tema si veda Luiso, *Arbitrato e giurisdizione nelle controversie devolute al giudice amministrativo*, in questa *Rivista*, 2001, 421 ss., Amadei, *L'arbitrato nel diritto amministrativo (problemi aperti e recenti pronunce)*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 855 ss. e, con specifico riferimento alla materia che ci occupa, Verde, *op. cit.*, 22. Si segnala che, da ultimo, Cass., sez. Unite, 3 luglio 2006, n. 15204 in *Rep. Foro it.*, 2006, Giurisdizione civile, n. 91 ha affermato – diversamente dalla giurisprudenza amministrativa (e per la quale si veda Cons. Stato 5025/2004) che "l'impugnazione di lodi arbitrali rituali pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili alla sfera dell'art. 6, 2° comma, l. 21 luglio 2000 n. 205, così come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., costituente l'unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione, dovendo pertanto escludersi che la giurisdizione in tali ipotesi competa al consiglio di stato, inteso quale giudice non solo dell'appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo; quando accoglie l'impugnazione, il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell'impugnazione del lodo, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830, 2° comma, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."

[19] L'accertata incompromettibilità della materia rende irrilevante il problema, di cui pertanto si omette l'analisi in questa sede, della terzietà della Camera quale istituzione di arbitrato amministrato nelle ipotesi in cui conosca di tali controversie.

[20] Per tutte si vedano Cass., sez. I, 18 giugno 2004, n. 11402, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce Cooperativa, 140 e Cass., sez. I, 5 dicembre 2002, n. 17245, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce Cooperativa, 117.

[21] A questa soluzione perviene, con diversa motivazione, Cons. Stato 9 luglio 2004, n. 5025 (che ha annullato sul punto quanto deciso da TAR Lazio, sez. III, 1 aprile 2004, n. 2987 che aveva affermato la natura di arbitrato rituale del procedimento che si svolge presso la Camera) per il quale “il ricorso alla camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva - da adire in via obbligatoria prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale - e non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale; esso ha il carattere sostanziale di un provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale (...)”. Il contenuto della sentenza, - esplicitamente disatteso da TAR Lazio, sez. III, 7 aprile 2005, n. 2571 (nel caso di specie si discuteva della iscrizione ad un campionato e circa l'affiliazione della società Cosenza calcio) per il quale le decisioni della Camera “rappresentano un lodo irritale (...) impugnabile per incapacità delle parti o degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo o eccesso di potere con riferimento ai limiti del mandato ricevuto ed (...) sono sottoponibili alla cognizione del giudice statale” - è stato poi confermato da ultimo da C. Stato, ord., sez. VI, 9 agosto 2005, n. 3860, in *Guida al dir.*, 2005, f. 35, 110.

[22] Nega la legittimazione passiva tanto della Camera quanto del CONI TAR Lazio, sez. III, 7 aprile 2005, n. 2571 (sentenza resa in controversia relativa all'iscrizione ai campionati di calcio).

[23] Di diverso avviso TAR Lazio, sez. III, 21 gennaio 2005, n. 527 per il quale “all'impugnazione del lodo arbitrale della camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport non consegue automaticamente la legittimazione passiva del Coni, in quanto tale atto non è ad esso imputabile, come espressamente previsto anche dall'art. 20, 5° comma, regolamento della predetta camera”: la volontà delle parti, pur chiaramente espressa nell'attuale art. 19 comma 5 Regolamento Camera (e a tenore del quale “il lodo è imputabile esclusivamente al collegio arbitrale o all'arbitro unico” e che “in nessun caso [...] il lodo può essere considerato atto della camera o del CONI”) non può certamente incidere sull'imputabilità di un atto, che è un dato oggettivo.

[24] A tal proposito il *lodo* Treviso pone in evidenza il problema circa la legittimazione di un terzo ammesso a partecipare al procedimento amministrativo presso la Federazione ad impugnare autonomamente (secondo la nostra ricostruzione) il provvedimento finale della Federazione. La Camera ha escluso con il lodo tale possibilità, ma ciò che suscita particolare interesse e che, trattandosi di una struttura organizzata, non si siano trattati i ricorsi avverso il medesimo provvedimento in un unico procedimento, così evitandosi diversi esiti difficilmente conciliabili.

[25] Sul punto la, già citata, sentenza del Cons. Stato 9 luglio 2005, n. 5025 che ha affermato che siamo in presenza di “un provvedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale e [...] sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo non applicandosi la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.”.

[26] Con le riserve di costituzionalità relative all'esclusione espresse in altra sede e su cui, se vuoi, Valerini, *Quale giudice*, cit., Contestano la qualificazione in tema di irrilevanza Colagrande, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (commento alla l. 17 ottobre 2003 n. 280, in Nuove leggi civ.*, 2004, 705, nonché Bonomi, *L'ordinamento sportivo e la costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2005, 363 ss.

[27] Rispetto a tale norma si deve segnalare la posizione di Giussani, *Sull'accertamento in via d'urgenza del diritto d'azione*, in *Riv. dir. privato*, 2004, 441 per cui tale articolo non può essere visto come clausola compromissoria, ma soltanto come indicazione delle modalità di formazione di una valida manifestazione di volontà per poter adire la Camera. Qualifica l'art. 27 dello Statuto FIGC come arbitrato irrituale Cass., sez. I, 16 febbraio 2005, n. 18919, in *Diritto e giust.*, 2005, n. 40, 37.

[28] Sul tema anche per gli opportuni riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, se vuoi, Valerini, *Quale giudice*, cit.

[29] Con specifico riferimento alla Camera, per tutti, si veda Napolitano, *L'adeguamento del regime giuridico del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giornale dir. amm.*, 2004, 354 ss.

[30] Specialmente nelle ipotesi in cui sia la Camera, con la precisazione che seguiranno nel testo, a nominare l'arbitro/ gli arbitri in luogo delle parti. La problematica relativa alla composizione del collegio è stata sollevata nel caso Treviso - tanto dalla FIGC che dalla società A.C.F. Fiorentina, terza intervenuta - proprio sul presupposto che avendo la controversia promossa dal Treviso (invero effettivamente privo di legittimazione attiva) ad oggetto atti i cui effetti erano idonei a incidere su una pluralità di parti non poteva trovare applicazione il meccanismo di nomina c.d. binario. Il collegio, che ha concluso per la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, a mio avviso, ha, tuttavia, omesso l'esame della questione preliminare (sollevata dalle parti) relativa alla modalità della nomina dello stesso collegio, e, quindi, in definitiva, della effettivo pari concorso di tutte le parti della controversia nella nomina degli arbitri.

[31] Con ciò non si vuol certamente affermare, anzi, che in precedenza il tema fosse irrilevante, ma semplicemente sottolineare che nel nostro caso deve essere osservata anche questa specifica norma che va ad aggiungersi alla necessaria terzietà ed indipendenza dell'arbitro. La terzietà dell'arbitro e le modalità di nomina del medesimo sono fondamentali come ha dimostrato, tra l'altro, nella nostra materia la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero e le modifiche che il CIO ha operato sullo Statuto del *Tribunal du sport*: al riguardo Vigoriti, *Il tribunal*, cit., e Fumagalli, *La giustizia sportiva*, cit., 138 ss.. Afferma la mancanza di equidistanza degli arbitri della Camera Battaglia, *op. cit.*, 624.

[32] Laddove fossimo in presenza di un arbitrato amministrativo ex art. 6 l. 205/2000 l'arbitrato non potrebbe che essere un arbitrato rituale di diritto.

[33] Soltanto ove si volesse seguire la diversa interpretazione qui criticata (su cui vedi *retro*) di una possibile rilevanza dei provvedimenti disciplinari il procedimento darebbe luogo ad un vero arbitrato ed allora l'art. 12, comma 8 Statuto CONI avrebbe come effetto quello di indicare che le parti hanno voluto un arbitrato irrituale, con ogni conseguenza in punto di limiti del sindacato giurisdizionale sul lodo.